

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

DET. 107 DEL 23.04.2012

Codice: Mod.Ge09

Area Tecnica

Servizi: Agricoltura e Foreste - Bonifica - Ambiente

Responsabile: Dott. Ing. Giorgio Pinzi

OGGETTO: Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, cava Sferracavalli - Comune Sarteano (SI) - Proponente : Gosti Srl - Modifiche alla determinazione n. 99 del 11.04.2012

IL RESPONSABILE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale 219 del 22.12.2008 con il quale è dato atto che, dal 1° gennaio 2009, l'Unione dei Comuni "Valdichiana Senese" è subentrata, ad ogni effetto, nell'esercizio delle funzioni regionali conferite all'estinta Comunità Montana del Cetona per il territorio dei comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano Bagni e Sarteano, così come nell'esercizio delle funzioni consortili di cui all'art. 53 della l.r. 34/1994 sul comprensorio di bonifica n. 32 "Valdichiana Senese";

Richiamata la deliberazione n. 16 del 27.10.2009 con la quale si è insediato il Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valdichiana Senese";

Vista la delibera di Giunta n. 98 del 20.12.2011 "Organizzazione funzionale delle aree e dei servizi";

Richiamato il decreto n. 1 del 23.02.2012 del Presidente dell'Unione dei Comuni con il quale è stato conferito al sottoscritto, Ing. Giorgio Pinzi, l'incarico di Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica.

Visto l'art. 6 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese che prevede l'esercizio in luogo e per conto dei comuni partecipanti di alcune funzioni e servizi tra cui quelli relativi ai procedimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

Richiamata la Convenzione del 29 ottobre 2004, di cui al repertorio n. 254, relativa alla gestione in forma associata delle competenze comunali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla L.R. 79/98 (ora L.R. 10 del 12-02-2010);

Richiamata la precedente determinazione n. 99 del 11.04.2012 "Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, per il proseguimento dell'attività estrattiva della cava Sferracavalli - Comune Sarteano (SI) - Proponente: Gosti Srl".

Considerato che nella determinazione sopra citata è stato precisato che: *la pronuncia di compatibilità ambientale ha validità 5 anni, secondo le disposizioni dell'art.58 c.3 della L.R. 10/2010.*

Considerato che la tempistica stimata per il completamento del piano di coltivazione indicato in progetto e riportata in premessa nell'atto sopra detto è di anni 19 e che, come si evince da verbale istruttorio del 03.04.2012, il termine di cui all'art.58 c.3 della L.R.10/2010 proposto per l'adozione del provvedimento finale risulta essere di anni 10, in considerazione del fatto che, previa verifica dell'assenza di elementi ostativi derivanti dall'esercizio dell'attività, allo scadere del decimo anno si potrà procedere, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 58, a prorogare il termine di validità della pronuncia per un periodo tale da consentire il completamento del piano di coltivazione (anni 10 + 9).

Evidenziato che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 58 della L.R.10/2010, il periodo di proroga non potrà comunque essere superiore a quello determinato con il presente atto.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

DET. 107 DEL 23.06.2012

Codice: Mod.Ge09

Preso quindi atto del fatto che nella determinazione n. 99 del 11.04.2012 è stato erroneamente indicato come periodo di validità per la realizzazione dell'intervento il termine di 5 anni in luogo del termine di 10 anni e ravvisata pertanto la necessità di procedere alla rettifica della determinazione in questione per la necessaria correzione dell'errore materiale in cui si è incorso.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di precisare, a rettifica per mero errore materiale della determinazione n. 99 del 11.04.2012, che la pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto ha validità 10 anni, secondo le disposizioni dell'art.58 c.3 della L.R.10/2010;
- di dare atto che tutte le altre disposizioni di cui alla determinazione n. 99 del 11.04.2012 "Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, per il proseguimento dell'attività estrattiva della cava Sferracavalli - Comune Sarteano (Si) – Proponente: Gosti Srl., rimangono invariate;
- di dare atto che, per quanto disposto con determina n. 99 del 11.04.2012 e con la presente disposizione, la pronuncia di compatibilità in oggetto risulta articolata come di seguito riportato:
- di esprimere **giudizio favorevole alla pronuncia di compatibilità ambientale**, di cui agli articoli 52 e seguenti della legge regionale 10/2010 e s.m.i., per il proseguimento dell'attività estrattiva della cava "Sferracavalli", proposto dalla Soc. Gosti s.r.l., con le condizioni e prescrizioni di seguito elencate:
 - A) il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 78/1998 dovrà essere subordinato:
 1. all'acquisizione del Certificato di Agibilità ed il Nulla Osta all'attività, o l'autorizzazione specifica ove richiesto (parere *USL7 con prot. n. 8091 del 08.08.2011*);
 2. all'acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice per gli interventi ricadenti in ambiti sottoposti a disciplina di tutela paesaggistica ai sensi della Parte II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) (parere *Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto con prot. n. 10622 del 28.10.2011 ed All.1 prot. 10918 del 09.11.2011*);
 3. all'attuazione, da parte del soggetto proponente, delle seguenti **misure di monitoraggio** delle matrici ambientali maggiormente interessate dagli impatti potenziali e delle seguenti **misure di mitigazione ed approfondimenti tecnici** (parere *ARPAT con prot. n. 11432 del 28.11.2011*):
 - elaborazione di un piano di monitoraggio della qualità dell'aria presso il recettore sensibile più prossimo. Il piano di monitoraggio dovrà contenere le modalità di misura delle concentrazioni di PM₁₀ e la pianificazione delle misure sull'arco di 1 anno tale da permettere una ragionevole inferenza statistica della media annua di concentrazione di secondo le modalità previste per le cosiddette "misurazioni indicative" definite in Allegato I del D.Lgs. 155/2010. Le concentrazioni medie misurate saranno da confrontarsi con i limiti di qualità dell'aria di PM₁₀ sull'anno civile come riportato in Allegato XI del D.Lgs. 155/2010. Nel caso in cui si verifichi con sufficiente attendibilità il rispetto dei limiti di qualità dell'aria, si ritiene possibile riesaminare le condizioni del piano di monitoraggio dopo il primo anno di misure. Si specifica che le date in cui si intende effettuare tali misure andranno comunicate ad ARPAT con un preavviso di almeno 10 giorni;
 - elaborazione di piano di monitoraggio dell'impatto acustico attraverso misure dei livelli sonori ai recettori sensibili atte a verificare, ad attività a regime, le stime previsionali dell'impatto acustico presentate in fase di VIA. Si specifica fin da ora che le date in cui si

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

DET. 107 DEL 23.01.2017

Codice: Mod.Ge09

intende effettuare tali misure andranno comunicate ad ARPAT con un preavviso di almeno 10 giorni;

- elaborazione di relazioni annuali corredate da elaborati grafici che evidenzino la progressione dei lavori di recupero rispetto a quanto programmato nel progetto, da trasmettere ad ARPAT;
- dettagliare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. 117/08 presentato in fase di VIA, con i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti di estrazione che si intende utilizzare per il recupero dell'area di cava e le relative modalità e tempi di stoccaggio; dovranno essere specificati inoltre i quantitativi annuali e giornalieri di fanghi di chiarificazione acque prodotti dall'impianto terziario, i quantitativi di fanghi in stoccaggio in cava e tempi di deposito. Specificare la gestione dei fanghi prevista, eventualmente anche per quota parte (utilizzo nel piano di recupero della cava secondo D.Lgs. 117/08, impiego come sottoprodotto dimostrando il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06, smaltimento o recupero come rifiuto ai sensi della parte IV D.Lgs. 152/06);
- realizzare gli interventi di regimazione e trattamento delle acque previsti nel piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione ai sensi LR 78/98. Resta inteso che gli scarichi delle acque trattate e non riutilizzate nel processo produttivo sono soggetti a rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale ai sensi della parte III D.Lgs. 152/06 e LR 20/06;
- garantire la costante manutenzione delle opere di regimazione e trattamento e gestire i rifiuti prodotti dalla periodica ripulitura delle vasche ai sensi della parte IV D.Lgs. 152/06.
- pianificare le operazioni di bagnatura (o applicazione di altre sostanze stabilizzanti) delle strade asfaltate interne alla cava in termini di *l/g* (litri/giorno) utilizzati escludendo i giorni di pioggia e/o neve, mettendo in esercizio un sistema di registrazione dei consumi di acqua e/o sostanza stabilizzante al fine di consentire la verifica agli Organi di controllo dell'effettivo impiego degli stessi;
- installare ed usare una vasca di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cava, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione ai sensi LR 18/98;
- realizzare il profilo gradonato previsto da progetto esclusivamente in scavo, fatti salvi gli interventi già eseguiti in riporto giustificati dalla presenza di situazioni geomorfologiche particolari (dolina);
- dettagliare nel progetto le tipologie e le quantità dei rifiuti di estrazione necessari per realizzare le diverse tipologie di interventi di recupero.

B) nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 (parere *USL7 con prot. n. 8091 del 08.08.2011*);

C) si dovrà procedere all'assistenza archeologica continuativa al movimento terra per la profondità da valutare in corso d'opera solo dov'è rimasta la coltre superficiale di terreno e, non dove il materiale è stato "cavato". Tale assistenza potrà essere seguita da un archeologo individuato dal proponente, a fronte della Direzione Scientifica assunta dalla Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, seguendo le indicazioni relative alla raccolta della documentazione espresse dalla suddetta Sovrintendenza (parere *Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana nell'ALL. 2 e 3 della nota prot. n. 10918 del 09.11.2011*);

D) l'uso dell'esplosivo dovrà essere evitato nel periodo più delicato per la riproduzione, e cioè da marzo a giugno compresi; nei mesi estivi (luglio-agosto) la possibilità di impiego dell'esplosivo dovrà essere limitata a solo due volate al mese con esplosioni concentrate come dichiarato dal proponente, impiegando le "migliori tecnologie disponibili" relativamente alla tipologie di sostanze esplodenti ed alle tecniche di brillamento, finalizzate alla minimizzazione delle emissioni sonore o degli impatti vibrazionali (parere *Provincia di Siena – Settore Politiche Ambienti, Attività Estrattive con nota prot. n. 11014 del 11.11.2011*);

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

DET. 107 DEL 23.01.2012

Codice: Mod.Ge09

E) siano utilizzati in cava macchinari con adeguata insonorizzazione ed adottate le cautele necessarie al fine di evitare rischi di inquinamento connessi all'utilizzo in cava di sostanze potenzialmente inquinanti (parere *Provincia di Siena – Settore Politiche Ambienti, Attività Estrattive con nota prot. n. 11014 del 11.11.2011*);

F) vengano significativamente ridotte le luci notturne di servizio, che dovranno essere rivolte esternamente al Sito (lato strada) (parere *Provincia di Siena – Settore Politiche Ambienti, Attività Estrattive con nota prot. n. 11014 del 11.11.2011*);

→ Di raccomandare al soggetto proponente, in funzione delle previsioni di recupero ambientale delle NTA della variante di adeguamento al PRAE sulla base delle quali è impostato il progetto in questione, (parere *Provincia di Siena – Settore Politiche Ambienti, Attività Estrattive con nota prot. n. 11014 del 11.11.2011*) che:

- venga mantenuta integra la parte già ricolonizzata a prato e arbusteto situata nel settore nord-orientale dell'area estrattiva, anche con la funzione di "serbatoio" di specie animali e vegetali utili alla ricolonizzazione delle aree circostanti in seguito alla cessazione delle attività;
- vengano mantenuti allo stesso scopo i nuclei di vegetazione arborea presenti nel medesimo settore e ai piedi del versante;
- vengano mantenute (e se del caso approfondite o impermeabilizzate con argilla) almeno alcune delle aree a ristagno idrico ai piedi del versante orientale (riconoscibili per la presenza di cannuccia palustre e altra vegetazione igrofila), per aumentare la diversità e fornire punti d'acqua utili alla fauna;
- per quanto riguarda il complessivo recupero ambientale dell'area, si ritiene che si possa determinare un'influenza positiva sul sito maggiore della proposta di riforestazione completa, se vengono privilegiati il mantenimento e la creazione di aree a prato arido e prato arbustato, simili a quelle già presenti nelle zone limitrofe alla cava e nel settore orientale della stessa, avendo cura di mantenere condizioni edafiche simili a quelle circostanti alla cava, caratterizzate da suolo calcareo, fortemente roccioso e con scarsa matrice organica, ottenibile ridistribuendo solamente piccole quantità di suolo (proveniente dai precedenti scotticamenti). La forostazione potrà essere eseguita comunque nel settore occidentale della cava, anche a funzione di schermatura e protezione dal Fosso di Sferacavaii e nell'area di separazione con la strada provinciale.

→ Di riservarsi la possibilità di imporre al Proponente l'adozione di ulteriori interventi, quali misure correttive di mitigazione, ritenuti necessari a seguito dell'eventuale individuazione di impatti negativi imprevisti o a seguito del confronto degli impatti reali misurati rispetto a quelli previsti nello Studio d'Impatto Ambientale.

→ Di prescrivere inoltre al Proponente:

- il rispetto del Piano di monitoraggio richiesto da ARPAT;
- di comunicare la data di inizio lavori al Dipartimento di Firenze dell'ARPAT, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali in fase di realizzazione dell'opera;
- la messa in pristino dello stato dei luoghi quale strumento di reinserimento e recupero ambientale dei luoghi medesimi nonché la dismissione dell'impianto.

→ Di specificare che gli elementi prescrittivi derivanti dai pareri rilasciati dalle amministrazioni interessate al presente procedimento di VIA, come quelli propri della Valutazione di Incidenza, potranno essere oggetto di autonomo e successivo aggiornamento nell'ambito dei successivi procedimenti autorizzativi di cui alla L.R. 78/98.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA


Codice: Mod.Ge09

DET. 101 DEL 23.04.2012

- Di precisare che la presente pronuncia di compatibilità ambientale ha validità 10 anni, secondo le disposizioni dell'art.58 c.3 della L.R.10/2010.
- Di richiedere al Proponente, ai sensi dell'art.57 c.5, la pubblicazione per estratto sul B.U.R.T. del presente provvedimento con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza.
- Di precisare che dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per le impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
- Di provvedere, ai sensi dell'art. 57 c.6, alla pubblicazione sul sito web dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese del presente provvedimento, con indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione relativa oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 59 c.6, in qualità di autorità competente, si provvederà alla pubblicazione sul sito web delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate a conclusione del provvedimento autorizzativi di cui alla L.R. 78/99.
- Di procedere in qualità di ufficio competente per la procedura di V.I.A. alla comunicazione del presente provvedimento al proponente e alle amministrazioni interessate, individuate ai sensi dell'art.46 della L.R.10/2010.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso o per via giurisdizionale al TAR competente o per via straordinaria al Capo dello Stato ai sensi di legge.

Il Responsabile
Dott. Ing. Giorgio Pinzi



**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DI AREA**

DET. 107 DEL 23-04-2012

Codice: Mod.Ge09

Area Tecnica

Servizi: Agricoltura e Foreste - Bonifica - Ambiente

Responsabile: Dott. Ing. Giorgio Pinzi

OGGETTO: Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, cava Sferracavalli - Comune Sarteano (SI) - Proponente : Gosti Srl - Modifiche alla determinazione n. 99 del 11.04.2012

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151,comma 4, del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.



**Il Responsabile Area Contabile
Rag. Mariella Spadoni**